

N. 2475-530-1728-3226-B

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(RUBERTI)

E DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(GALLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(SANTUZ)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLONI, AGRUSTI, BERTOLI, TESINI, CASATI, REBULLA, BIANCHINI (530); BORDON, GELLI, GASPAROTTO, STRUMENDO, SOAVE, FACHIN SCHIAVI, PASCOLAT (1728); CAMBER (3226)

APPROVATI IN UN TESTO UNIFICATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 20 aprile 1989

E MODIFICATI DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 novembre 1989 (Stampato n. 1737)

Norme per il riordinamento dell'Osservatorio
geofisico sperimentale di Trieste

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 novembre 1989*

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

(Definizione).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile che esercita nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Al personale dipendente dall'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferme restando, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Funzioni).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

TESTO

MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Definizione).

1. *Identico.*

2. L'Osservatorio geofisico sperimentale rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale. Tali regolamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 168.

Soppresso.

ART. 2.

(Funzioni).

1. *Identico.*

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) attività applicativa nei campi di sua competenza.

2. L'Osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale, deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera f), dell'articolo 9, al Centro sismologico di Udine è assegnato il compito di

2. *Identico.*

3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale, al Centro di ricerche sismologiche di Udine, di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è assegnato il compito di svolgere, in auton-

svolgere, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera *d*) del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'Osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

ART. 3.

(Forme di intervento).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2:

a) può stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;

b) può stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse, competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) può promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti, previo parere dell'amministrazione vigilante.

2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle società di cui al comma 1, lettera *c*), può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché di competenze, anche in deroga all'articolo 2342, terzo comma, del codice civile.

mia scientifica, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera *d*), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'Osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

ART. 3.

(Forme di intervento).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha piena capacità di diritto pubblico e privato e, in particolare, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, può:

a) stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;

b) stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti.

2. *Identico.*

ART. 4.

(Programma triennale).

1. Su proposta dell'Osservatorio geofisico sperimentale il Ministro vigilante approva il programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro vigilante riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma.

ART. 5.

(Organi).

1. Sono organi dell'ente:
- a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio dei revisori;
 - d) il comitato scientifico.

ART. 6.

(Presidente).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante. Il presidente dura in carica tre

ART. 4.

(Programma triennale).

1. Su proposta dell'Osservatorio geofisico sperimentale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al CIPE per l'approvazione il programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Soppresso.

(v. comma 2).

2. I mezzi finanziari destinati all'Osservatorio geofisico sperimentale sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma.

ART. 5.

(Organi).

Identico.

ART. 6.

(Presidente).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978, nonché con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

ART. 7.

(Funzioni del presidente).

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

d) presenta al Ministro vigilante il bilancio preventivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Il presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni al vicepresidente.

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'ente, che lo presiede;

b) da quattro membri, dei quali due esperti di gestione aziendale e due esperti

tecnologica. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. *Identico.*

ART. 7.

(Funzioni del presidente).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amministrazione che non potrà superare gli otto membri e dovrà assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'uni-

di tecnica industriale, scelti dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) da due membri scelti dal Ministro vigilante tra i professori ordinari di discipline geofisiche e geologiche delle Università di Trieste e di Udine.

2. Su delibera del consiglio di amministrazione potranno essere chiamati a far parte del consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a due, degli enti pubblici che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il consiglio di amministrazione elegge annualmente nel proprio seno il vicepresidente, il quale, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno quattro membri del consiglio stesso.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci, e le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

ART. 9.

(Funzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione:

versità e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle università di Trieste e di Udine, nonché di rappresentanti degli enti pubblici che diano un materiale apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio stesso.

Soppresso.

(v. comma 1).

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 9.

(Funzioni del consiglio di amministrazione).

1. *Identico:*

a) approva, sentito il comitato scientifico, i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture:

a) approva i programmi triennali di attività ed i piani annuali dell'ente, da trasmettere al Ministro vigilante, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

c) delibera sugli affari contemplati all'articolo 3;

d) delibera la dotazione organica dei posti di dirigente e le relative funzioni, nonché la dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali, nell'ambito delle quali sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti nei quali è collocato il personale in servizio di ruolo;

e) delibera il regolamento del personale che disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93;

f) delibera l'organizzazione funzionale dell'ente e prevede le forme dell'autonomia finanziaria e contabile delle singole articolazioni scientifiche e di servizio;

g) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

b) approva i regolamenti concernenti l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e il personale;

c) delibera i programmi triennali di attività ed i piani annuali dell'ente, da trasmettere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

d) *identica*;

e) delibera sugli affari di cui all'articolo 3;

Soppressa.

(v. articolo 13, comma 1).

Soppressa.

(v. articolo 13, comma 1).

Soppressa.

f) *identica*.

2. *Identico*.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1, non sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante.

4. Le delibere di cui ai punti *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 sono approvate dal Ministro vigilante, di concerto con i ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

5. Per quanto concerne le procedure di approvazione delle delibere da parte del Ministro vigilante, si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli enti pubblici di ricerca.

ART. 10.

(Collegio dei revisori).

1. Il controllo sulla gestione dell'Osservatorio geofisico sperimentale è demandato al collegio dei revisori composto da:

a) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro;

c) un revisore effettivo designato dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa.

2. Il collegio, nominato con decreto del Ministro vigilante, è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti e dura in carica tre anni, salvo riconferma.

3. Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

4. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 11.

(Comitato scientifico).

1. Presso l'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito il comitato scientifico che, oltre ad esprimere parere obbligato-

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, non sono soggette al controllo del Ministro vigilante.

Soppresso.**Soppresso.**

ART. 10.

(Collegio dei revisori).

1. Il controllo sulla gestione dell'Osservatorio geofisico sperimentale è esercitato dal collegio dei revisori, il cui ordinamento è demandato al regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio stesso.

Soppresso.**Soppresso.****Soppresso.**

ART. 11.

(Comitato scientifico).

1. Presso l'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito il comitato scientifico che, oltre ad esprimere parere obbli-

rio sul programma di cui all'articolo 4, può essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attività dell'ente e può formulare proposte e raccomandazioni.

2. Il comitato scientifico è nominato con delibera del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti all'atto dell'insediamento, o successivamente per le eventuali sostituzioni. Esso comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini. Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'Osservatorio.

3. I membri del comitato scientifico possono essere confermati.

4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualità di segretario.

5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'Osservatorio.

ART. 12.

(Emolumenti).

1. Con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e del comitato scientifico, ivi compresi gli esperti invitati a partecipare alle riunioni ai sensi dell'articolo 11.

gatorio sul programma di cui all'articolo 4, sulla relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), e sui regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), può essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attività dell'ente e può formulare proposte e raccomandazioni.

2. Il comitato scientifico è nominato con delibera del consiglio di amministrazione e comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di discipline tecnico-scientifiche afferenti all'attività dell'Osservatorio geofisico sperimentale. Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'Osservatorio stesso.

3. I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. *Identico.*

5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

Soppresso.

2. Ai due componenti del comitato scientifico dipendenti dall'Osservatorio geofisico sperimentale non spettano emolumenti.

ART. 13.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dell'Osservatorio geofisico sperimentale è assunto con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Ai fini del trattamento economico si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le funzioni, i compiti e le prerogative del direttore generale sono fissati nel regolamento di organizzazione dell'ente.

ART. 14.

(Personale a contratto).

1. All'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per il caso di assunzione di personale a contratto e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Il personale assunto in base all'ordinanza del Commissario del Governo in Friuli n. 94 del 27 ottobre 1976, in servizio presso l'Osservatorio geofisico sperimentale al 30 giugno 1988 e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente all'attività prevista dal contratto di assunzione, conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

ART. 12.

(Direttore generale).

1. La nomina, le funzioni, i compiti, le prerogative e il trattamento economico del direttore generale sono fissati nel regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

ART. 13.

(Personale).

1. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'ente, articolata in distinti ruoli per il personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo. Tale regolamento disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 15.

(Esercizio finanziario).

1. L'esercizio finanziario dell'Osservatorio geofisico sperimentale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui esso si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa della prevista attività, delle entrate e delle spese, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

3. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui esso si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa dell'attività svolta ed esplicativa della posizione contabile della gestione, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

4. Le variazioni al bilancio preventivo, corredate dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono parimenti inviate al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

5. L'Osservatorio geofisico sperimentale, in materia di amministrazione e contabilità, è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Soppresso.

ART. 14.

(Autonomia finanziaria).

1. Oltre ai mezzi finanziari trasferiti annualmente dallo Stato l'Osservatorio geofisico sperimentale può ricorrere a forme autonome di finanziamento quali

contributi volontari, proventi di attività, vendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Osservatorio geofisico sperimentale si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della citata legge n. 168 del 1989.

ART. 15.

(Norme transitorie).

1. I regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono adottati dal consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge integrato da quattro rappresentanti eletti dal personale in servizio dell'Osservatorio geofisico sperimentale, di cui tre in rappresentanza del personale scientifico.

2. Il consiglio di amministrazione in carica è prorogato fino alla nomina del nuovo consiglio, nella composizione fissata dal regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

ART. 16.

(Copertura).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei suoi compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato a lire 4.000 milioni per l'anno 1989 ed a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e

ART. 16.

(Copertura).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993, il pre-

1991. A decorrere dall'anno 1992, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1989 ed a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per 4.000 milioni l'apposito accantonamento di cui alla voce « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste » per gli anni 1989-1991 e per 1.000 milioni l'accantonamento di cui alla voce « Reintegro del Fondo per la protezione civile » per gli anni 1990-1991.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

detto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 si provvede per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e per il triennio 1990-1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. *Identico.*